

Oggetto: CREDITO IVA 2014 – Compensazione e\o Rimborso

I soggetti che presentano il Modello IVA 2015 “**a credito**” possono alternativamente:

- 1** utilizzare il credito IVA **in detrazione** nelle liquidazioni periodiche **del 2015**;
- 2** utilizzare il credito IVA **in compensazione nel Modello F24**, a partire dall'1.1.2015 (codice tributo 6099), per il pagamento di tributi, contributi o premi.
Si rammenta che la compensazione nel Modello F24, per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata, esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate, **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale**.
Così, per poter utilizzare il credito IVA 2014 dal 16.3.2015 è necessario presentare il Modello IVA 2015 entro il 28.2.2015.
L'utilizzo del credito IVA per importi superiori a € 15.000 annui richiede il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato;
- 3** richiedere il credito IVA **a rimborso**, al ricorrere di determinati requisiti e comunque in caso di cessazione dell'attività.
Le predette alternative possono anche **coesistere**. Il credito può, infatti, essere in parte destinato alla compensazione (o detrazione) e in parte al rimborso.

Il rimborso del credito IVA annuale spetta in presenza di almeno 1 dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, DPR n. 633/72, ossia:

- lett. a) Aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti
- lett. b) Operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate
- lett. c) Acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche
- lett. d) Prevalenza di operazioni non soggette ad IVA
- lett. e) Soggetti non residenti

Il credito IVA, per poter essere chiesto a rimborso, deve essere **superiore a € 2.582,28**

Il Credito può essere richiesto, ai sensi dei commi 2 e 4 del citato art. 30, **a prescindere dal sussistere dei predetti requisiti**:

- in caso di **cessazione dell'attività**;

ovvero

- per il **minor importo** risultante dalle dichiarazioni annuali del **triennio**.

NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA

L'art. 13, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. “Semplificazioni”, riscrivendo l'art. 38-bis, DPR n. 633/72 introduce significative novità in materia di rimborso del credito IVA.

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 30.12.2014, n. 32/E, è intervenuta fornendo interessanti chiarimenti sulle nuove **regole in vigore a decorrere dal 13.12.2014**.

RIMBORSO FINO A € 15.000

Il rimborso di importo fino a € 15.000 è erogato **senza prestazione di alcuna garanzia** (in precedenza tale importo era pari a € 5.164,57).

Sul punto nella Circolare n. 32/E in esame, l'Agenzia confermando quanto già illustrato nella Risoluzione 3.11.2000, n. 165/E, precisa che il predetto limite va calcolato facendo riferimento alla **somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero anno** e non alla singola richiesta.

RIMBORSO SUPERIORE A € 15.000 EROGABILE SENZA GARANZIA

Il rimborso di importo **superiore a € 15.000**, richiesto da un **sogetto "non a rischio"**, è erogato alternativamente:

- previa prestazione di garanzia

Ovvero

- senza garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e "allegando" alla stessa una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e la regolarità contributiva.

Si evidenzia che il contribuente può modificare la scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso.

Visto di conformità

Come disposto dall'art. 35, D.Lgs. n. 241/97, il visto di conformità può essere rilasciato da un dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario iscritto alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitato alla trasmissione telematica, nonché da un responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese.

Per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione degli specifici controlli, disciplinati dall'art. 2, DM n. 164/99, ossia i controlli previsti per il rilascio del visto di conformità.

Nella Circolare n. 32/E in esame, l'Agenzia delle Entrate ribadisce che il contribuente **può "rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all'apposizione del visto"**, qualora le **scritture contabili** siano **tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità**.

Tale possibilità è riconosciuta anche nel caso in cui il soggetto che tiene le scritture, **"astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità"**, sia **oggettivamente impossibilitato**. Se, in attuazione di specifiche disposizioni di legge o, per atto d'autorità, sia **revocato l'incarico** al soggetto tenuto al controllo contabile, il visto può essere apposto da un CAF imprese o da un professionista abilitato (ad esempio, sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile da parte di un commissario straordinario, nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria).

In merito alle nuove modalità, l'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 32/E evidenzia che **"il legislatore ha reso coerente la disciplina dei rimborsi IVA con quanto già previsto in materia di crediti compensabili"**. Si rammenta infatti che per la compensazione nel Modello F24 del credito IVA di importi superiori ad € 15.000 annui è richiesto il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

L'Agenzia delle Entrate sul punto precisa che l'apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo):

- è **unica** e ha effetto sia per la compensazione che per il rimborso, fermo restando che **per il rimborso è richiesta anche la predetta dichiarazione sostitutiva**;
- è **correlata all'utilizzo** e non all'ammontare complessivo del credito stesso.

In merito alla **verifica del limite di € 15.000**, va considerato che:

- lo stesso va **calcolato separatamente, per la compensazione e per il rimborso**. Ad esempio, in presenza di un credito IVA chiesto in compensazione per € 10.000 ed a rimborso per ulteriori € 10.000, non è necessario apporre il visto di conformità ancorché la somma superi complessivamente la citata soglia;
- anche le richieste di rimborso infra-annuale (Modello IVA TR), devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine dell'erogazione del rimborso senza garanzia.

Il limite è riferito **all'intero anno**. Così, ad esempio, qualora sia stata presentata un'istanza di rimborso infra-annuale per un importo di € 10.000 senza apposizione del visto e successivamente se ne presenti un'altra per il medesimo anno di ulteriori € 6.000, in relazione a quest'ultima richiesta scatta l'obbligo sia del visto di conformità / sottoscrizione dell'organo di controllo che della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Come previsto dal comma 3 del citato art. 38-bis, oltre al visto di conformità (o in alternativa della sottoscrizione dell'organo di controllo), il contribuente deve rendere una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** con cui attestare le seguenti condizioni di **solidità patrimoniale, continuità aziendale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi**, ossia:

1. rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta:

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività;
- l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami d'aziende.

Nella Circolare n. 32/E in esame l'Agenzia delle Entrate evidenzia che le predette informazioni vanno rilevate dalle **risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta** chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione, ancorché il bilancio non sia stato ancora approvato (nella previgente disciplina il bilancio doveva essere approvato).

Per i soggetti che non adottano la contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto;

2. nell'anno precedente la richiesta non sono state cedute azioni / quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale, qualora la richiesta di rimborso sia presentata da una società di capitali non quotata.

Nella Circolare n. 32/E in esame l'Agenzia delle Entrate evidenzia che ai fini del computo dell'anno precedente va fatto riferimento alla **data di richiesta del rimborso**.

Ad esempio, per una richiesta di rimborso presentata il 15.3.2015, l'anno di riferimento è quello compreso tra il 15.3.2014 e il 14.3.2015;

3. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è **resa, barrando la relativa casella** e apponendo la sottoscrizione, nell'apposito riquadro presente nel quadro VX del Modello IVA 2015.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del contribuente e la copia del documento d'identità del sottoscrittore, vanno **consegnate al soggetto che provvede all'invio della dichiarazione**.

RIMBORSO SUPERIORE A € 15.000 EROGABILE CON GARANZIA

Come sopra accennato, per il rimborso di importo **superiore a € 15.000**, il comma 4 del citato art. 38-bis, prevede l'obbligo di prestare apposita garanzia da parte dei **soggetti "a rischio"**, ossia sussistendo le seguenti situazioni:

- a. esercizio dell'**attività d'impresa** da meno di 2 anni (escluse le start up di cui all'art. 25, DL n. 179/2012). Nell'ambito del citato incontro l'Agenzia precisa che tale requisito **non interessa i lavoratori autonomi**.

La stessa Agenzia chiarisce che per individuare il periodo di 2 anni **rileva l'effettivo esercizio dell'attività** e pertanto non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA. Inoltre, il termine va riferito ai 2 anni **precedenti la data di richiesta** del rimborso. Ad esempio, in presenza di una richiesta di rimborso presentata l'11.4.2015, non è necessario prestare alcuna garanzia qualora l'attività d'impresa sia iniziata prima del 12.4.2013;

- b. notifica nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, di avvisi di accertamento / rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore al:
 - 10% degli importi dichiarati se questi non superano € 150.000;
 - 5% degli importi dichiarati se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
 - 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000.

Il rimborso del credito IVA annuale è effettuato, in conto fiscale, tramite:

- la **procedura ordinaria**, dal competente Ufficio, entro 3 mesi dalla richiesta. In tal caso il rimborso è erogato dall'Agente della riscossione entro 20 giorni dal ricevimento della disposizione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate;
- la procedura semplificata, direttamente dall'Agente della riscossione, nel limite massimo di € 700.000 ovvero, per i subappaltatori nel settore edile aventi i predetti requisiti, di € 1.000.000.

L'art. 14, D.Lgs. n. 175/2014, modificando l'art. 78, comma 33, lett. a), Legge n. 413/91 prevede che l'erogazione dei rimborsi in conto fiscale avviene entro:

- 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso;
- 20 giorni qualora il rimborso sia disposto sulla base della comunicazione da parte del competente Ufficio.

Inoltre, in caso di rimborso in conto fiscale, l'Agente della riscossione procede ad **erogare anche gli interessi maturati** senza necessità da parte del contribuente di presentare una specifica richiesta. Tale procedura è comunque preclusa per i soggetti che hanno cessato l'attività e per quelli sottoposti a procedure concorsuali.



Nel caso in cui l'Ufficio riscontri **l'inesistenza dei requisiti** (sopra esaminati) provvede alla notifica di uno specifico **Provvedimento di diniego**. In tale situazione, come previsto dal DPR n. 443/97, il credito può essere computato nella prima **liquidazione periodica / dichiarazione annuale**, previa annotazione nel registro degli acquisti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Lissone, 02 Febbraio 2015.